



**S**indacato  
**N**azionale  
**A**utonomo  
**L**avoratori  
**S**cuela

**CONF. S. A. L.**  
**Confederazione**  
**dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori**

I.C. DI MOTTA DI LIVENZA  
Prot. 0012540 del 06/11/2024  
II-10 (Entrata)

### Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B  
31020 Fontane di Villorba - Treviso  
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: [veneto.tv@snals.it](mailto:veneto.tv@snals.it)  
Web: [snalstv.altrivista.org](http://snalstv.altrivista.org)

## **IL PERSONALE DOCENTE E ATA NON E' OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI AGLI ALUNNI**

Considerate le numerose richieste di chiarimento pervenute, lo SNALS-CONFSAL per l'ennesima volta interviene sulla somministrazione dei farmaci salvavita nelle scuole.

Come è noto, all'inizio di ogni anno scolastico molti Dirigenti scolastici si affrettano con circolari interne molto discutibili o con corsi di formazione sulla sicurezza a far passare per obbligatoria, per il personale Docente e ATA, la somministrazione dei farmaci salvavita durante le ore di scuola riguardante gli alunni affetti da particolari patologie.

**Dette circolari** (riferendosi genericamente alla sicurezza o all'obbligo/omissione di soccorso, che sono altra cosa) e i **corsi di formazione sulla sicurezza** finalizzati a far passare per obbligatoria la somministrazione dei farmaci salvavita, **oltre a destare preoccupazione tra il personale della scuola, creano anomale aspettative da parte delle famiglie**, nonché **sottovalutano il necessario coinvolgimento dei soggetti effettivamente obbligati alla somministrazione di cui trattasi** (ULSS ed Enti locali).

**Eppure le linee guida** contenute nelle raccomandazioni, emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Moratti) e dal Ministro della Salute (Storace) nel lontano 25 novembre 2005, **parlano chiaro**:

**art. 3 - "La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge**, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le **famiglie degli alunni** e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: **dirigente scolastico, personale docente ed ATA**;
- i **servizi sanitari: i medici di base e le ULSS competenti territorialmente**;
- gli **Enti locali**: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica ...dell'alunno. ...";

**art. 4 - "I dirigenti scolastici**, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- **verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci**, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

**Qualora** nell'edificio scolastico ....., **non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale** (Docente o ATA) ....., **i dirigenti scolastici possono procedere**, ....., **all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio** con i quali stipulare accordi e convenzioni. **Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione**, i Dirigenti scolastici **possono provvedere all'attivazione di collaborazioni**, ....., **con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali**, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). **In difetto delle condizioni sopra descritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno** .....

**Dalle linee guida**, quindi, **emerge** a chiare lettere **che la somministrazione dei farmaci da parte del personale Docente o ATA è soggetta alla disponibilità e non all'obbligatorietà**.

**Per quanto sopra, viste le linee guida e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale scolastico non può essere obbligato alla somministrazione dei farmaci salvavita.**

*Si invita il personale Docente e ATA a segnalare allo SNALS di Treviso eventuali abusi e imposizioni, onde porre in essere le necessarie azioni sindacali e, se del caso, legali.*

Treviso, 06 novembre 2024

Il Segretario provinciale  
f.to prof. Salvatore Auci

*Da affiggere all'albo sindacale e/o pubblicare sull'albo on-line, ai sensi dell'art. 25 della L. 300/1970*